

Decreto federale sull'impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri

del ...

[avamprogetto]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione
federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a modificare la dichiarazione agli articoli 15–17 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970³ sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale in modo tale che non sia necessaria alcuna autorizzazione preliminare per l'interrogatorio o l'audizione di una persona soggiornante in Svizzera mediante audioconferenza o videoconferenza o un altro strumento elettronico per la trasmissione di suoni o immagini, se sono soddisfatte determinate condizioni volte a preservare la sovranità svizzera e a tutelare la persona interessata. Tali condizioni vanno elencate nella dichiarazione.

Art. 2

La legge federale del 18 dicembre 1987⁴ sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Art. 11

I. In generale

¹ Gli atti sovrani compiuti in Svizzera nell'ambito di un procedimento civile straniero, in particolare la notificazione di atti giudiziari ed extragiudiziari a persone in Svizzera e gli atti relativi all'assunzione di prove sul territorio svizzero, sono eseguite mediante assistenza giudiziaria. I capitoli I e II della Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954⁵ relativa alla procedura civile si applicano per analogia.

² Una persona che soggiorna in Svizzera può tuttavia partecipare a un'udienza all'estero mediante audioconferenza o videoconferenza oppure mediante un altro strumento elettronico per la trasmissione di suoni e immagini o essere

¹ RS 101

² FF ...

³ RS 0.274.132

⁴ RS 291

⁵ RS 0.274.12

interrogata con le stesse modalità da una persona autorizzata da un'autorità straniera. Il capitolo II della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970⁶ sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale è applicato per analogia.

³ Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, l'assistenza giudiziaria da e verso la Svizzera avviene per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia.

Art. 11a cpv. 4

Abrogato

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche di cui all'articolo 2.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr